

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2.

(GU n.98 del 18-12-2020)

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali settantadue unità appartenenti al profilo professionale di assistente tecnico;

Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unità di personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico;

Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo n. 165/2001;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati:

quaranta posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione edile - (codice concorso TE01);

trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione elettronica - (codice concorso TE02);

trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione elettrotecnica - (codice concorso TE03);

trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione meccanica - (codice concorso TM04);

sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione agraria - (codice concorso TA05).

2. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle specializzazioni sopra indicate, saranno devoluti alle altre specializzazioni, con le seguenti modalita': si procedera' alla formazione di una graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei non vincitori di tutte le specializzazioni. I candidati aventi diritto, saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente tecnico, nella medesima specializzazione per la quale gli stessi hanno concorso.

3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020-2022.

Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 2

Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.

2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.

Art. 3

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva n. 2004/38;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) abilitazione all'esercizio della professione nella specializzazione per cui si concorre;

per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero, aver attivato presso l'autorita' competente la procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;

e) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico. L'Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilita';

f) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati

dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda che dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame o della eventuale prova preselettiva.

In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate.

3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, si verificasse l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, con le modalita' che saranno rese note con uno specifico avviso che sara' pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it

Art. 5

Compilazione della domanda

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:

a) cognome e nome;

b) data, comune di nascita e codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri status di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;

d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione nella specializzazione per cui si concorre con l'indicazione della data di conseguimento;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza in sede di prova orale;

j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico (requisito valido solo per i soggetti con disabilità');

k) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

3. Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale possesso di titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.

4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso all'indirizzo: concorsifunzioncentrali.dgpr.dap@giustizia.it

5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 16 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

6. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 6

Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.

2. Detti candidati dovranno comunicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.

3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.giustizia.it

Art. 7

Comunicazione agli aspiranti

1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma 5, che saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. L'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in conformità ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente

supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.

4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9

Prove di esame

1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

3. La prima prova scritta, comune a tutte le specializzazioni, consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria;
- b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incendi;
- c) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.

5. La seconda prova scritta, diversa per ogni specializzazione, consistera' in una elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione, in ambito penitenziario, nei limiti della competenza professionale relativa alla specializzazione per cui si concorre.

6. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.

7. La prova orale per tutte le specializzazioni vertera', oltre che, sulle materie oggetto delle prove scritte, su: «Normative

tecniche principali per la disciplina degli impianti»; «Nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche, con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazioni delle opere e alla compilazione degli atti di contabilità», nonché sulle ulteriori seguenti materie specifiche per ogni specializzazione:

codice TE01:

a) rilievi topografici e architettonici; metodi per rilievi di fabbricati e di terreni, rilievi planoaltimetrici per tracciamenti di campagna e formazione di piani quotati;

b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

codice TE02:

a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici elettronici, con particolare riferimento a quelli di sicurezza e sorveglianza;

b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti elettronici;

codice TE03:

a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici elettrici, con particolare riferimento a quelli di produzione, alimentazione e distribuzione forza motrice e illuminazione;

b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti elettrici;

codice TM04:

a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli termici, di condizionamento dell'aria, di scarico e di supervisione e controllo;

b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti meccanici, idrici e termici;

codice TA05:

a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti relativi alle produzioni animali e vegetali;

b) trasformazione dei prodotti.

8. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.

10. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.

11. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano comunque l'adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

12. I candidati interessati riceveranno all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovrà essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.

13. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.

Art. 10

Prova preselettiva

1. In considerazione del numero delle domande pervenute

l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva comune a tutte le specializzazioni. Tale prova, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di domande vertenti sulle seguenti materie: «Elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria» e «Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incendi».

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.

4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.

5. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.

6. Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati, classificatisi in base al punteggio, pari a otto volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

7. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.

8. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente.

9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.

11. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso.

12. L'esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 11

Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

1. A parità di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono applicate le preferenze e precedenza previste dalla normativa vigente.

2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ufficio VI - concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando in oggetto: «Concorso 142 posti assistente tecnico - Codice Concorso».

Art. 12

Graduatorie

1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all'art. 8 redige le graduatorie di merito delle singole specializzazioni con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso relativamente alle singole specializzazioni. Contestualmente procederà alla formazione della graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei non vincitori, che sarà utilizzata per i fini indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando.

4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13

Nomina vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di assistente tecnico.

2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'amministrazione dello Stato.

3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non luogo alla stipula del contratto.

4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed

operative degli istituti penitenziari.

5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l'ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorit  di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992.

6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14

Accesso agli atti del concorso

1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti il concorso.

2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.

2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - Roma, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio VI - concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Roma, 25 novembre 2020

Il direttore generale: Parisi
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico